



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 28.02.2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO IUC
- TARI. ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	A				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge n. 147 del 2013 ed in particolare.

- L'art. 1, comma 704 il quale ha abrogato l'art. 14 del decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 2014, che aveva istituito la TARES;
- L'art. 1, comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui rifiuti (TARI)

Visti:

- L'articolo 151 comma 1 del citato D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- Il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-2-2014 differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30/04/2014;
- L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/05/2014 e succ. mod. con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Montecreto, "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)"

Rilevato che:

- L'art. 1, commi 650, 651 e 652 Legge n. 147 del 2013 in base ai quali è stabilito che il Tributo sui rifiuti TARI si applica in base alla tariffa e che i Comuni, nella determinazione delle tariffe, tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per determinate tipologie di locali
- L'art. 1, comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana;
- L'art. 1, comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuali ai sensi della lettera b), numero 2), **del comma 682** e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

DATO ATTO che:

- la tariffa del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999;

- il comma 22 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

- il comma 23 del medesimo decreto stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- ATERSIR con deliberazione n. 14 del 05/02/2019, avente per oggetto "Servizio gestione rifiuti" ha approvato i Piani Finanziari per l'anno 2019 del territorio della Provincia di Modena;

- Il Consiglio locale di Modena con delibera n. 1 del 04/02/2019 ha deliberato il Parere di competenza sulla proposta del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2019;

- Considerata la delibera n. 73 approvata da ATERSIR in data 08 Novembre 2018 in cui veniva quantificato l'importo complessivo di € 255.487,24 + I.V.A. al 10% che HERA dovrà rimborsare ai Comuni di Montecreto, Sestola e Fanano in base alle percentuali spettanti, relativamente agli oneri "post-mortem" annualità 2019 della Discarica intercomunale di Fanano "Cà Cappellaia"; Considerato che il Comune di Montecreto partecipa alle spese in misura di un 15%, l'importo quindi da considerare per Montecreto nel PEF 2019 è di € 38.323,09# più IVA al 10% per complessivi € 42.155,30#;

- PRESO ATTO dei dati approvati da ATERSIR con delibera di Consiglio n. 14 del 05/02/2019 relativi alla gestione del servizio Rifiuti 2019, si procede a confermare per l'anno in corso i seguenti dati di costo in capo al Gestore HERA SPA che ammontano:

- Euro 220.784,92 più IVA al 10% di € 22.078,50 per complessivi € **242.864,00#**.

- COSTI a carico del COMUNE per il 2019 inclusi nel PEF:

1. AC (Altri Costi) Incentivo Conferimento Isola Ecologica € 2.700,00
2. CRD (Costi Raccolta Differenziata) Costo operai impiegati € 3.582,00
3. CGG (Costi generali di Gestione) Costo personale amministrativo U.Tecnico € 18.271,80;
4. CCD (Costi Comuni diversi) € 3.855,28;
Complessivi € **28.439,08**

La somma complessiva approvata da ATERSIR nel PEF 2019 è di:

- € 220.784,92 + I.V.A. AL 10% per il Gestore HERA;

- € 28.439,08 quali costo parziali a carico del Comune di Montecreto, a cui seguono i seguenti costi non inclusi da normativa, ma rientranti nella spesa di gestione dei rifiuti solidi urbani.

COSTI a carico del COMUNE relativi alla gestione dei rifiuti non inclusi nel PEF:

1. CARC € 20.211,07;
2. CTS (Costi trattamento e smaltimento) € 18.844,70# (ottenuti dalla spesa di € 61.000,00 da sostenere per la Discarica di "Cà Cappellaia" per l'anno 2019 da cui detrarre €

38.323,09+10%= € 42.155,30 quale rimborso “ONERI POST MORTEM annualità dal 2019);

3. **CCD (Costi Comuni Diversi) € 15.412,15.**

Dall'importo complessivo del PIANO FINANZIARIO 2019 è stato detratto il contributo scuole riversato annualmente dal MIUR di € 286,63, come previsto dall'art. 33 bis del D.L. 248/2007.

Il dettaglio delle voci di costo è contenuto nei documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda

- il comma 35 del DL 201/2011 prevede che “i comuni possono variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento”;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 14 comma 9 del DL 201/2011 prevede che la componente rifiuti della tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 oppure in conformità al criterio “presuntivo” previsto da tale decreto per gli enti locali, che non abbiano organizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze domestiche e non domestiche;

- che il gestore del servizio HERA SPA ha comunicato di non disporre di elementi tecnici che permettano la determinazione dei dati quantitativi o percentuali di rifiuto prodotto ripartito fra utenze domestiche e non domestiche;

- che il suddetto gestore ha fornito un criterio di stima del quantitativo totale di rifiuto prodotto da utenza domestica fornendo un dato approssimativo di rifiuto pro-capite prodotto dai cittadini stimato tra 0,9 e 1 kg/ab/gg;

- in attesa pertanto che l'ente gestore, sollecitato in merito, comunichi i criteri di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, al fine di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche, si è utilizzato il metodo presuntivo di stima sopra riportato fornito dal gestore;

- pertanto è stato moltiplicato il quantitativo di 0,9 kg/ab/gg per il numero dei residenti, mentre per i non residenti è stato moltiplicato il quantitativo di 0,9 kg/ab/gg per 60 gg medi di permanenza nel comune per due componenti del nucleo familiare (come stabilito nel regolamento della tassa sui rifiuti e sui servizi)

- per determinare la produzione riferita alle utenze domestiche (QD) si è quindi moltiplicato la produzione media pro capite riferita alle utenze domestiche (determinata sulla base della stima del quantitativo dei rifiuti fornita dal gestore) per la popolazione presente sul territorio. Per differenza fra la produzione annua di rifiuti (QT) e la produzione riferita alle utenze domestiche (QD) si è ottenuta la produzione riferita alle utenze non domestiche (QND); stimando una percentuale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche pari all'80% e utenze non domestiche 20%.

CONSIDERATO che l'art. 5 del D.L. 102 del 31/08/2013 ha apportato modifiche alla legislazione vigente in materia TARES attribuendo al Comune un più ampio potere in materia di riduzioni pur rispettando sempre il principio di “chi inquina paga”.

RITENUTO pertanto opportuno agire sul riequilibrio dei kd e kc per le utenze non domestiche come meglio di seguito specificato:

ai fini della determinazione della tariffa, anche alla luce di quanto disposto dal l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, sono stati utilizzati:

- per le utenze domestiche i coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999, Ka tabella (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche),

- per le utenze non domestiche ai Kc (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche) di tutte le categorie è stato applicato il coefficiente minimo stabilito nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99 ad eccezione:

a) delle categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che per dette categorie i coefficienti individuati dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stati predisposti valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante, condizione impossibile in un comune turistico come il nostro.

b) della categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale sono stati applicati i coefficiente kc e kd massimi in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico e pertanto anche in questo caso si è cercato di attenuare la disparità di trattamento tra categorie.

VALUTATA inoltre, troppo gravosa per le utenze domestiche l'applicazione della quota variabile su ogni singola pertinenza, l'ufficio ha provveduto a collegare tutte le pertinenze all'utenza uso domestico principale, in modo da applicare solo una volta la quota variabile.

TENUTO CONTO che in data 5 Febbraio 2019 con deliberazione n. 14, il Consiglio d'ambito di ATERSIR ha approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) per il 2019, il Consiglio Comunale approva le tariffe relative al Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2019 in conformità di quanto sopra, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, anche nel caso di un eventuale ripristino della tassa raccolta e smaltimento rifiuti;

DATO ATTO di aver proceduto all'elaborazione dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 27/12/2013, n.147 tramite lo strumento di calcolo e le linee guida messe a disposizione da IFEL, e valutato che tale elaborazione si discosta in modo non significativo rispetto al costo complessivo del PEF.

TENUTO CONTO che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Montecreto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e ssmm;

VISTO il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 06/04/2014 e succ. mod.;

RITENUTO di approvare le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2019;

VISTI:

- il parere favorevole della responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole della responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) DI PRENDERE ATTO che il Piano Economico Finanziario del 2019 approvato da ATERSIR nel Consiglio d'Ambito del 5 febbraio 2019 di **Euro 220.784,92** più IVA al 10% per complessivi € **242.864,00** da corrispondere al gestore del servizio: HERA SPA;
- 3) DI APPROVARE, in aggiunta al costo sopramenzionato, il seguente costo di **Euro 82.907,00#** relativo al servizio di gestione dei rifiuti anno 2019 sostenuti dal Comune il cui dettaglio è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda ;
- 4) DI DARE ATTO che il costo complessivo da coprire è pari ad **Euro 325.771,00** (IVA compresa) dato dalla somma degli importi indicati ai punti precedenti
- 5) DI APPROVARE il criterio di stima fornito dal gestore del servizio , specificato in premessa per la suddivisione dei costi tra le due macrocategorie di utenze (domestica e non domestica)
- 6) DI APPROVARE i coefficienti di produttività di seguito specificati:

- COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE **UTENZE DOMESTICHE**

1. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (Ka) sono quelli indicati nella tabella 1b del DPR 158/99-
2. i coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche (Kb) sono quelli minimi indicati nella tabella 2 del DPR 158/99;

- COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE **UTENZE NON DOMESTICHE**

PARTE FISSA: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kc) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

Categoria e attività	Kc coefficiente potenziale
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2 Campaggi, distributori carburanti	0,67
3 Stabilimenti balneari	0,38
4 Esposizioni, autosaloni	0,30
5 Alberghi con ristorante	1,07
6 Alberghi senza ristorante	0,80
7 Case di cura e riposo	0,95
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9 Banche ed istituti di credito	0,58
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42
17	Bar, caffè, pasticceria	1,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03
21	Discoteche, night club	1,04

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per arginare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto genericamente valutando che le attività stesse siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante.

- la categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale è stato applicato il coefficiente kc massimo in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico.

PARTE VARIABILE: sono mantenuti i coefficienti minimi da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche (Kd) indicati nella tabella 3b del DPR 158/99 .

	Categoria e attività	Kd coefficiente potenziale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	19,83
17	Bar, caffè, pasticceria	14,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	24,86
21	Discoteche, night club	8,56

Fanno eccezione

- le categorie 16, 17 e 20 per le quali il coefficiente minimo è stato ridotto del 50% per evitare un aumento eccessivo dei costi di queste utenze rispetto alla situazione attuale e per attenuare la disparità di trattamento tra le varie categorie poiché si ritiene che il coefficiente individuato dai redattori del D.P.R. 158/1999 sia stato predisposto valutando che le attività siano svolte, durante l'arco dell'anno, in modo costante.

- la categoria 9 "Banche ed istituti di credito" per la quale è stato applicato il coefficiente kd massimo in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti da parte di questi utenti sia equiparabile ad un ufficio generico.

7) Di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI):

UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO NUCLEO FAMILIARE	COMPONENTI	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
	1	0,5300	37,70
	2	0,6200	87,90
	3	0,6900	113,10
	4	0,7400	138,12
	5	0,7900	182,10
	6 o più	0,8200	213,50
	RESIDENTI ALTRI FABBRICATI	0,6200	88,00
	NON RESIDENTI (2 componenti)	0,6200	88,00

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,39	0,66
2	Campeggi, distributori carburanti	0,82	1,39
3	Stabilimenti balneari	0,48	1,02
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	0,63
5	Alberghi con ristorante	1,30	2,22
6	Alberghi senza ristorante	0,98	1,65
7	Case di cura e riposo	1,16	1,97
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	2,10
9	Banche e istituti di credito	1,10	1,81

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,10	1,80
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	2,22
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,88	1,49
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,12	1,30
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,53	0,90
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	1,14
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,94	5,00
17	Bar, caffè, pasticceria	2,21	3,76
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,14	3,64
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,87	3,18
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,68	6,27
21	Discoteche, night club	1,25	2,68

8) DI PRENDERE ATTO:

- che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992;

9) DI APPROVARE:

quali scadenze rate TARI : 1^ rata o rata in un'unica soluzione il 31/07/2019 e 2^ rata il 30/09/2019.

- 10) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune come previsto dall'art. 8 c. 2 del D.L. 102/2013 in deroga a quanto previsto dall'art 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e comunque di pubblicarla o inviarla al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

- 11) Di dichiarare con votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, .05 MAR 2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI